

Causa De Trana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 16 ottobre 2007 (ricorso n. 64215/01)

(constata la violazione degli artt. 6 par. 1, diritto ad un equo processo, e 1 Prot. n. 1, protezione della proprietà, CEDU, per il ritardo nell'esecuzione di un'ordinanza che disponeva un credito di privati nei confronti dello Stato, poiché il diritto all'esecuzione di decisioni giudiziarie è un aspetto del diritto di accesso alla giustizia e i crediti, se sufficientemente determinati e non contestati, possono costituire « bene » ai sensi dell'art. 1, Prot. n. 1)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e 1 Prot. n. 1, (*protezione della proprietà*) CEDU, in relazione all'omissione delle competenti autorità nazionali di conformarsi ad un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 *quater* c.p.c. che stabiliva un credito dei ricorrenti nei confronti dello Stato.

Tale ordinanza, successiva alla chiusura dell'istruttoria, era stata pronunciata nell'ambito di un giudizio avviato dai ricorrenti per il risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo, gravato da servitù militare, in conseguenza di un'esercitazione militare. L'inerzia nell'esecuzione dell'ordinanza da parte del Ministero della difesa si protraeva da circa venti anni, nonostante l'avvio di più procedure esecutive da parte dei creditori, e persisteva all'atto della presentazione del ricorso alla Corte EDU.

Diritto. La Corte, richiamando il precedente *Hornsby c. Grecia* del 19 marzo 1997, ha affermato che il diritto all'esecuzione di decisioni giudiziarie è un aspetto del diritto di accesso alla giustizia e che, d'altro canto, tale diritto non è assoluto e richiede una disciplina da parte dello Stato. Spetta alla Corte valutare se le limitazioni del diritto stabilite dallo Stato siano conformi alla Convenzione, che è rispettata quando le stesse limitazioni non comprimono le possibilità del singolo di accesso alla giustizia fino a compromettere il diritto nella sua stessa sostanza. Inoltre, la limitazione deve perseguire un fine legittimo e ad esso deve essere proporzionata.

Nella fattispecie, l'inadempimento dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 *quater* costituisce una limitazione dell'effettività del diritto di accesso alla giustizia; inoltre, la considerazione che tale ordinanza costituisce titolo esecutivo differenzia la fattispecie da quella già esaminata dalla Corte nella sentenza *Ouzounis e altri c. Grecia* del 18 aprile 2002, nella quale la Corte riteneva che i ricorrenti non potessero avere una "legittima speranza" di ottenere il riconoscimento di un credito, poiché la decisione giudiziaria a loro favorevole era stata appellata e quindi rimessa al controllo di una superiore istanza¹.

La Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Richiamando poi il principio di preminenza del diritto nelle società democratiche (precedente *Amuur c. Francia* sentenza del 25 giugno 1996), che implica l'obbligo dello Stato di conformarsi alle decisioni giudiziarie e l'esigenza di valutare se sussiste nella fattispecie un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e i diritti fondamentali dell'individuo (precedente *Sporrong e Lönnroth c. Svezia* sentenza del 23 settembre 1982), la Corte ha affermato che tale equilibrio che può essere ravvisato solo a condizione del rispetto del principio di legalità e che siano evitati arbitrii (precedente *Iatridis c. Grecia* sentenza del 25 marzo 1999)

Nella fattispecie, l'ordinanza emessa in favore dei ricorrenti ex art. 186 *quater*, immediatamente esecutiva e non impugnabile, aveva attribuito ai ricorrenti un credito sufficientemente certo e un diritto incontestabile a riscuotere le somme.

Pertanto, poiché un credito può costituire "bene" ai sensi dell'art. 1 del Prot. n. 1 (precedente *Raffineries grecques Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, sentenza del 9 dicembre 1994), l'omissione del pagamento del debito da parte della competente amministrazione, nonostante il trascorrere degli anni e le procedure esecutive intraprese dai creditori, ha compromesso il diritto al

¹ L'Amministrazione, effettivamente, non si era avvalsa della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 186 *quater* e il processo nell'ambito del quale l'ordinanza era stata emessa era ancora pendente.

rispetto dei beni dei creditori. L'ingerenza dello Stato nel loro diritto non si è fondata su alcuna base legale ed è stata quindi arbitraria e contraria al principio di legalità, conclusione che esime la Corte dal ricercare l'eventuale sussistenza nella fattispecie di un giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti fondamentali dell'individuo

La Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n.1.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, in caso di violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli i ricorrenti devono essere posti in una condizione il più possibile equivalente a quella in cui si sarebbero trovati se non vi fosse stata alcuna violazione (precedente *Piersack c. Belgique* sentenza del 26 ottobre 1984). La constatazione di violazione comporta l'obbligo giuridico per lo Stato convenuto non solo di versare le somme accordate in sede di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri le misure generali e/o individuali da adottare nell'ordine giuridico interno per porre fine alla violazione constatata dalla Corte ed eliminarne il più possibile le conseguenze in modo da ripristinare la situazione anteriore alla violazione (precedente *Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie* sentenza dell'8 agosto 2004). Nella fattispecie, il modo più appropriato per riparare le violazioni constatate è porre fine alla situazione di non esecuzione.

Ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha accordato a ciascun ricorrente 5000 euro a titolo di danni morali ritenuti certi dalla stessa Corte in considerazione della frustrazione derivante dalla protratta omissione dell'Amministrazione, danni che non sarebbero sufficientemente compensati da una constatazione di violazione. Non ha invece ritenuto provato alcun nesso causale tra la violazione constatata e l'impossibilità asserita dai ricorrenti di utilizzare il bene danneggiato e ha quindi respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali